

Tab. 4 - VALORE VENALE DELL'AREA IN COMUNE COMMERCIO									
		valore area fabbricabile	coef.	coef.	coef.	coef.	coef.	coef.	valore area fabbricabile
		€/mq	1	2	3	4	5	6	€/mq
1	Nucleo antica formazione, intervento di recupero con SUE privato (PdR A, PdR B)	96,90	1,00	0,95	1,00	0,90	0,90	0,90	67,00
2	Nucleo antica formazione, intervento di recupero con SUE pubblico (PdR A, PdR B)	96,90	1,00	0,95	1,00	0,85	0,90	0,90	63,00
3	Aree residenziali di recupero, intervento diretto	96,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	78,00
4	Aree residenziali di recupero, intervento con SUE privato	96,90	0,90	0,95	1,00	0,90	0,90	0,90	60,00
5	Aree consolidate, intervento su quota residua del lotto di pertinenza originario	60,77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	55,00
6	Aree residenziali di nuova edificazione, intervento con SUE privato	56,28	1,00	1,00	1,00	0,90	0,70	0,90	32,00
7	Aree residenziali di nuova edificazione, intervento con SUE pubblico	56,28	1,00	1,00	1,00	0,85	0,70	0,90	30,00
8	Aree produttive esitenti e di completamento, intervento su quota residua del lotto di pertinenza originario	55,71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	50,00
9	Aree produttive di nuovo impianto, intervento con SUE privato	51,11	1,00	1,00	1,00	0,90	0,70	0,90	29,00
10	Aree produttive di nuovo impianto, intervento con SUE pubblico (PIP)	51,11	1,00	1,00	1,00	0,85	0,70	0,90	27,00
11	Aree agricole di trasformazione in ambito urbano, intervento con SUE privato	56,28	1,00	0,95	1,00	0,90	0,70	0,90	30,00
12									0,00
13									0,00
14									0,00
15									0,00
16									0,00
17									0,00
18									0,00
19									0,00
20									0,00

La Tab. 4 è esemplificativa e riporta tutte le aree omogenee previste dal PRGC e le tipologie attuative; l'applicazione deve essere rapportata agli specifici casi esistenti in loco. Gli importi (valore dell'area fabbricabile) sono arrotondati - in eccesso/in difetto - all'unità euro.

Si precisa che per alcune aree, ad esempio quelle del nucleo di antica formazione con intervento di recupero o quelle consolidate per interventi su aree non ancora sature, l'applicazione del valore venale ai fini I.C.I. avverrà solo a seguito dell'inizio dei lavori per l'attuazione di quegli interventi contemplati al Cap. 2 al quale si rinvia.

I suddetti valori, quali limiti minimi di accertamento, non pregiudicano altre diverse valutazioni, ritenute congrue e applicate dai contribuenti in sede di stipula di contratti, redazione di atti soggetti a registrazioni o presentazioni di dichiarazione.